

TI_GERICHTE 52.2022.114 vom 30. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.114

FR: TI_GERICHTE 52.2022.114 du 30 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.114 del 30 marzo 2022

Regeste

Ordine di sottoporsi a valutazione medica specialistica dell'idoneità alla guida

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAm; cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati) e rivolto contro una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAm (considerato che l'insorgente è tenuto ad avanzare le spese per l'accertamento e che, in caso di mancato rispetto dell'ordine, gli verrà revocata a titolo preventivo la licenza di condurre, cfr. STF 1C_569/2018 del 19 marzo 2019 consid. 1.1, 1C_13/2017 del 19 maggio 2017 consid. 1.1 e rinvii; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 1.1), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2.1

).

E. 2.2

Secondo l'art. 15 d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e). Due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). L'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo (cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco

dell'art. 15 d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2).

E. 3.1

In concreto, a seguito della segnalazione di polizia di cui si è detto in narrativa, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti del ricorrente una valutazione medica specialistica, per determinare l'esistenza o meno di un quadro di abuso tale da diminuire la sua idoneità alla guida di veicoli. Misura, questa, che il Governo ha tutelato, condividendo i dubbi sulla sua attitudine alla guida scaturiti dagli atti di polizia. L'insorgente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare un tale provvedimento. Annotata l'assenza di precedenti relativi a un'inattitudine alla guida e ricordato che a bordo della sua vettura è stata rinvenuta unicamente della marijuana, rileva essenzialmente di non essere stato sorpreso al volante sotto l'influsso di tale sostanza, che non consumerebbe mai prima o durante la guida, ma sempre e soltanto al suo domicilio o durante delle passeggiate attorno a casa.

E. 3.2

Come accennato, dagli atti emerge che, in occasione del suo interrogatorio del 26 novembre 2021, che ha fatto seguito al rinvenimento nella sua vettura di 56 g lordi di marijuana, il ricorrente ha ammesso di fumare regolarmente, ormai da 5 anni, circa mezzo grammo di tale sostanza al giorno (suddiviso in 2/3 spinelli), per un totale di circa 180 g all'anno. Ha precisato di consumare esclusivamente la sera, a casa o durante una passeggiata serale attorno a casa, con l'unico scopo di rilassarsi prima di andare a dormire. Ha invece negato di avere mai fatto uso di altre droghe. Sta di fatto che, a fronte di queste risultanze, con decisione del 10 gennaio 2022, passata in giudicato, il procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 400.- per ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19 a cifra 1), e meglio per avere, senza essere autorizzato, a _____, nel periodo da febbraio 2019 al 25 novembre 2021, intenzionalmente consumato un quantitativo complessivo di almeno 495 grammi di marijuana nonché per avere, a _____, il 25 novembre 2021, detenuto all'interno della propria autovettura 56 grammi lordi di marijuana, destinati al consumo personale, ma sequestrati dalla Polizia.

E. 3.3

Ora, gli elementi scaturiti dalla procedura penale costituiscono sufficienti indizi concreti, atti a sollevare più di un dubbio sull'esistenza di un uso significativo di stupefacenti da parte del ricorrente e di una sua possibile problematica di droga, rilevante dal profilo del traffico. Egli ha infatti pacificamente ammesso un consumo quotidiano, che si protrae da tempo (5 anni), di un quantitativo non trascurabile di cannabis (2/3 spinelli, per un totale di circa 0.5 g di sostanza, ogni sera). Affermazioni, queste, essenzialmente fatte proprie dal magistrato penale, che lo ha condannato a una multa per contravvenzione alla LStup. Un tale consumo, regolare in quanto addirittura giornaliero e duraturo, non può più essere ritenuto moderato e basta di regola a fondare dubbi sull'idoneità alla guida (cfr., in questo senso, STA 52.2015.476 del 2 settembre 2016 consid. 4, confermata dalla STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2, relativa al consumo quotidiano da 40 anni di 1 g di cannabis, pari a 2 spinelli; sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo n. 603 2016 15 del 17 febbraio 2016, in cui l'interessato aveva ammesso un consumo da 3 anni di 0.5 g di cannabis al giorno,

corrispondenti ad almeno uno spinello; cfr. pure STA 52.2018.378 del 14 gennaio 2019 consid. 5.3 e 5.4, in cui l'interessato, con un precedente per guida in stato d'inattitudine, aveva dato atto di consumare quotidianamente una sigaretta di un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo [CBD] con un tasso di THC inferiore all'1%). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, Berna 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a; cfr. pure STA 52.2018.378 citata consid. 5.4). L'entità del consumo accertato in concreto va peraltro oltre a quello oggetto delle sentenze federali e cantonali invocate dal ricorrente. Nella STF 1C_556/2012 del 23 aprile 2013, si trattava infatti di un consumo dichiarato di

E. 3.5

Ferme queste premesse occorre concludere che la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15 d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può che essere confermata da questo Tribunale. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Il provvedimento risulta senz'altro proporzionato e giustificato; tanto più che l'autorità di prime cure ha (per il momento) rinunciato a revocare all'insorgente la patente a titolo preventivo e cautelativo in applicazione dell'art. 30 OAC.

E. 4

spinelli a settimana (e non di uno spinello, pari a 0.5 g di sostanza, al giorno, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente), che è stato ritenuto regolare, ma ancora moderato e controllato (cfr. consid. 2.3). Anche il caso esaminato nella STF 1C_513/2015 del 18 febbraio 2016 non aveva per oggetto un consumo dichiarato con frequenza quotidiana, ma solo di natura sporadica, senza ulteriori indizi che suscitassero dubbi riguardo all'idoneità alla guida (cfr. consid. 3.3). Nulla il ricorrente può dedurre a suo favore nemmeno dalla STF 1C_618/2015 del 7 marzo 2016, concernente una fattispecie diversa (consumatore solo occasionale di canapa e, in un singolo episodio, di cocaina, al quale, alla luce dei bassi valori riscontrati in un test, non poteva neppure essere rimproverato di avere guidato in stato d'inattitudine; cfr. consid. 3.2). Neppure l'insorgente può prevalersi della sentenza di questo Tribunale n. 52.2017.26 del 22 maggio 2017, ritenuto come l'interessato consumasse canapa solo saltuariamente, sotto forma di tisane contenenti dosi da 2-3 g, per un totale di circa 15 g in un anno (cfr. consid. 3.2). A torto il ricorrente invoca infine la STA 52.2017.47 del 22 maggio 2017: in quel caso l'interessato aveva infatti dichiarato di fumare un paio di volte alla settimana, per un quantitativo complessivo di circa 10 g al mese (ovvero circa 4 spinelli a settimana), ciò che non è stato considerato sufficiente a fondare dubbi sulla sua idoneità alla guida. Tale fattispecie è anzi stata ritenuta, di fatto, un caso limite, tant'è che il Tribunale ha espressamente reso attento l'insorgente sul fatto che, qualora le sue abitudini di consumo fossero aumentate (per frequenza e/o quantitativi), la sua situazione avrebbe potuto essere rivalutata (cfr. consid. 3.2). In concreto, le stesse dichiarazioni dell'insorgente, che fanno stato di un consumo di canapa non occasionale, bensì durevole, per un lasso di tempo significativo e con una frequenza quotidiana, costituiscono per contro un indizio

concreto per dubitare di una sua eventuale dipendenza dallo stupefacente (peraltro rinvenuto anche all'interno della sua vettura) e pertanto della sua idoneità alla guida. In queste circostanze, si giustifica quindi approfondire la situazione sotto il profilo della medicina del traffico, sottoponendo il ricorrente a un esame in tal senso. E questo a prescindere dal fatto ch'egli goda di una buona reputazione di conducente e in particolare che non sia stato sanzionato per un'eventuale guida in stato d'inattitudine (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2).

E. 4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

E. 4.2

L'emaneazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisoria volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

E. 4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.